

## FINZIONI\*

### Indice

1. *Che cos'è una finzione?*
  - 1.1. *Finzioni e inganni*
  - 1.2. *Finzioni e presunzioni*
  - 1.3. *Finzioni e astrazioni*
  - 1.4. *Finzioni e semplificazioni*
  - 1.5. *Finzioni ed esperimenti mentali*
  - 1.6. *Finzioni e controfattuali*
2. *Che cos'è una finzione giuridica?*
  - 2.1. *Finzioni fondative*
  - 2.2. *Finzioni giustificative*
  - 2.3. *Finzioni cognitive*
  - 2.4. *Finzioni costitutive*
3. *Qual è una buona finzione giuridica?*
  - 3.1. *Coerenza interna ed esterna*
  - 3.2. *Coerenza fattuale e normativa*
4. *Problemi aperti*

### 1. *Che cos'è una finzione?*

Nella filosofia contemporanea è viva la discussione sullo statuto delle finzioni. La metafisica analitica, in particolare, si chiede che tipo di entità siano i personaggi letterari e che statuto abbiano le entità finzionali in genere (Currie 1990; Walton 1990; Thomasson 1999; Orilia 2002; Woods 2010; Voltolini 2010). Questa discussione richiama quella tradizionale intorno alla natura e utilità delle finzioni in ambito giuridico. In cosa consistono le finzioni giuridiche? Come possiamo classificarle? Perché vengono introdotte? Sono strumenti utili?

Qui si cercherà di comprendere che cosa siano in generale le finzioni (§ 1); che cosa siano in particolare le finzioni giuridiche e come classificarle (§ 2); che modello normativo se ne possa elaborare (§ 3); infine quali problemi restino aperti (§ 4).

Ritengo in generale che una finzione sia un'*assunzione coscientemente falsa utilizzata per qualche scopo*. Questa definizione mi sembra rendere conto del modo in cui utilizziamo, con un certo rigore, la parola "finzione". Si tratta di assunzioni coscientemente false giacché, pur in vista di scopi diversi in ambiti diversi, quando si usa una finzione si fa *come se* (Vaihinger 1911) qualcosa che è saputo essere falso fosse vero. Analiticamente considerata, la definizione ne individua tre condizioni necessarie e sufficienti: 1) condizione di falsità, 2) condizione di riconoscimento e 3) condizione di utilizzo. Perché ci sia una finzione l'assunzione deve essere falsa, deve essere riconosciuta come tale non solo dal suo autore o utilizzatore ma anche dal suo destinatario e deve essere impiegata in un discorso o ragionamento con certe finalità. Si notino a riguardo due punti interessanti: primo, la definizione ne comprende gli aspetti semantici, cognitivi e pragmatici; secondo, questo uso della parola "finzione" ha il rigore sufficiente per distinguere le finzioni da fenomeni simili come gli inganni, le presunzioni, le astrazioni e le semplificazioni, e per articularle agli esperimenti mentali e ai controfattuali.

#### 1.1. *Finzioni e inganni*

Una finzione è diversa da un inganno poiché in caso di inganno un soggetto è malevolmente indotto a credere che sia vero qualcosa che di fatto è falso. Qualcuno in mala fede, ad esempio, potrebbe

---

\* Di prossima pubblicazione in M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi (a cura di), "Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti", Carocci, Roma, 2014.

farmi credere che il colpevole è il maggiordomo, mentre di fatto non lo è. (Credo che  $p$ , mentre è falso che  $p$ ). Segnalo che non di rado il termine “finzione” è usato in questo senso critico per designare l’inganno perpetrato da alcuni a danno di altri; quando ad esempio viene detto che la finzione «può manifestarsi colla scelta di vesti e atteggiamenti atti a far credere agli altri di essere ciò che in realtà non siamo» (Papini 1927, p. 134, che pur ne indica alcuni aspetti psicologicamente positivi) si usa “finzione” in senso diverso dall’assumere coscientemente il falso; così anche, in ambito giuridico, quando si qualifica come “finzione” il fatto di creare un precetto nuovo presentandolo come se si trattasse dell’individuazione di un precetto preesistente (Tarello 1965, p. 427). Ma in questi casi non si tratta a mio avviso di un uso perspicuo del termine giacché, appunto, non consente di distinguere l’essere indotti a credere il falso dall’assumerlo deliberatamente.

### 1.2. Finzioni e presunzioni

Una finzione è diversa da una presunzione poiché la seconda potrebbe essere vera, mentre la prima è coscientemente falsa. Presumere che il colpevole sia il maggiordomo e fare come se lo fosse benché si sappia che non lo è, non sono la stessa cosa. (Quando presumo che  $p$ , potrebbe essere vero che  $p$ ). Questo vale in particolare per le presunzioni giuridiche, sia semplici che legali, e fra le seconde sia per le relative che per le assolute – a prescindere dal fatto che delle presunzioni si sottolinei l’aspetto epistemico o ne venga evidenziato l’aspetto pratico di metodo di decisione in casi d’incertezza, quando la deliberazione non può essere protratta oltre certi tempi e costi (Ullmann-Margalit 1983; Ullmann-Margalit, Margalit 1992; Taruffo 1992, pp. 443-453; Gascón 2010, pp. 131-135). Con una finzione, a differenza di quanto accade con una presunzione, si tratta un caso di un tipo come se fosse di un altro pur sapendo che non lo è. Ne è esempio la finzione civilistica di “avveramento della condizione”: se una condizione apposta a un contratto non si avvera perché la parte interessata a non farla avverare si è adoperata per impedirne l’accadimento, si fa *come se* la condizione si fosse verificata (art. 1359 c.c.). Così «il legislatore assoggetta una determinata situazione di fatto alla disciplina prevista per una situazione diversa» (Iudica, Zatti 2012, p. 146). Non è quello che accade con una presunzione. Si consideri in questo senso la differenza fra gli artt. 138 c. II e 232 c. I c.p.c.: per il primo, se il destinatario si rifiuta di ricevere l’atto, la notifica si considera effettuata in mani proprie; per il secondo, se la parte non si presenta a rendere l’interrogatorio o rifiuta di rispondere, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Nel primo c’è un’autentica finzione, nel secondo (pur se tradizionalmente si parla di *ficta confessio*) c’è invece una presunzione.

### 1.3. Finzioni e astrazioni

Una finzione è diversa da un’astrazione giacché, se l’enunciato di cui è un’astrazione è vero, l’astrazione è anch’essa vera, mentre con la finzione qualcosa che è saputo essere falso viene preso per vero. Quando diciamo che il maggiordomo è un essere umano, anziché dire che è un uomo di cinquantanove anni, nato a Treviglio, chiamato Ambrogio ecc., ciò che diciamo ha lo stesso valore di verità della descrizione più accurata: la verità in questione dipende dai fatti rilevanti e non cambia a seconda del livello di astrazione. Mentre cosa ben diversa è prendere tale maggiordomo per un essere umano di sesso femminile. (Nella finzione, sappiamo che è falso che  $p$  ma lo prendiamo per vero). A volte si dice che figure come il “buon padre di famiglia” o la “persona ragionevole” sono finzioni; più precisamente, direi che sono delle astrazioni (o ancora meglio delle idealizzazioni, cioè delle astrazioni con un profilo normativo in quanto indicano delle buone qualità) e lo sono nella misura in cui sono suscettibili di far parte di enunciati dotati di valori di verità (come “Ambrogio è una persona ragionevole”, derivato per astrazione da “Ambrogio ascolta le ragioni altrui”, “Ambrogio non agisce per partito preso”, ecc.).

### 1.4. Finzioni e semplificazioni

Nelle semplificazioni non si considera qualche aspetto della cosa in esame capace di fare una differenza (profilo che manca dalle astrazioni, in cui gli aspetti da cui si astrae non fanno una differenza per il discorso in atto). Una rappresentazione semplificata di un certo istituto giuridico, ad esempio, può essere tale perché non considera le eccezioni previste rispetto a una data regola. Ma la semplificazione pretende di essere comunque un resoconto vero (pur semplificato rispetto a certi dettagli significativi che possono fare una differenza), mentre la finzione è coscientemente falsa.

Ora, quanto detto fin qui non significa che questi distinti fenomeni non possano ricorrere assieme. Si può anzi ritenere che nei modelli scientifici ed economici, in particolare, convivano forme di semplificazione, astrazione, presunzione e finzione (Mises 1942; Mäki 2002; Rubinstein 2006). Quello che è importante sotto il profilo teorico è saper distinguere una cosa dall'altra.

Penso che la capacità di cogliere una finzione e di utilizzarla venga acquisita relativamente presto nello sviluppo psicologico e cognitivo. Quando i bambini giocano a guardie e ladri si comportano *come se* fossero guardie e ladri: non si ingannano, né presumono di essere guardie e ladri, né compiono delle astrazioni o delle semplificazioni a partire da qualcosa di concreto o complesso. Semplicemente usano una finzione (benché non ne abbiano il concetto), comportandosi come se fosse vero ciò che sanno essere falso. Sanno di non essere guardie e ladri, ma si comportano come se lo fossero.

### 1.5. *Finzioni ed esperimenti mentali*

Meno immediate, ma sempre utili sotto un profilo analitico, sono le distinzioni e articolazioni fra finzioni, esperimenti mentali e controfattuali. Quella di esperimento mentale è la nozione più ampia delle tre. Un esperimento mentale può consistere non solo in una finzione ma anche nella formulazione di un'ipotesi o predizione. Può essere un esperimento mentale il collocarsi nella posizione originaria di Rawls (2004, pp. 32-36, 111-114, 125-129) chiedendosi quali principi di giustizia verrebbero accettati da persone razionali sotto un velo d'ignoranza circa le loro condizioni particolari, ma anche l'immaginare che Ambrogio sia l'assassino della contessa e chiedersi che conferme probatorie ce ne dovremmo aspettare se fosse vero (se fosse vero che  $p$ , ne seguirebbe che  $q$ ). In questo uso probatorio l'esperimento mentale ha un tratto in comune con la presunzione, ossia la possibilità che quanto viene immaginato sia vero. Ma in altri usi gli esperimenti mentali consistono in argomenti che partono deliberatamente da premesse false chiedendosi cosa ne seguirebbe se esse fossero vere; in questi usi si tratta di finzioni, che sarebbero giustificate dalla loro efficacia euristica, come avviene nell'esperimento mentale di Rawls che cerca di individuare dei principi di giustizia razionali ancorché ricavati da assunzioni consapevolmente false.

### 1.6. *Finzioni e controfattuali*

Quella di controfattuale è invece una nozione più stretta. Se si tratta sotto il profilo logico di un condizionale, il suo antecedente è per definizione falso e in questo senso è costituito da una finzione (se si fosse dato che  $p$ , ecc.), pur se per alcune concezioni dei mondi possibili e dei controfattuali alcuni di questi possono essere veri (Lewis 1973). Se perciò con il termine "controfattuale" indichiamo tutto il condizionale o tutto il ragionamento che se ne sviluppa, i controfattuali necessariamente implicano una finzione come loro elemento, precisamente come antecedente del condizionale controfattuale. In questo modo si parla ad esempio, in ambito giuridico, di "intenzioni controfattuali del legislatore": queste sono le intenzioni che il legislatore non ha avuto ma che (asseritamente) avrebbe avuto *se* si fossero date certe condizioni che non si sono date. Ovvero, fingiamo che si siano date tali condizioni e ci chiediamo cosa ne sarebbe seguito. Analogamente opera il famoso art. 1 c. II del Codice civile svizzero, secondo cui il giudice, quando non rinvenga una regola direttamente applicabile a un caso concreto, ha il potere di creare la regola applicabile al

caso *come se fosse il legislatore*. Chiaramente il giudice non è il legislatore, ma in tali casi gli si chiede di agire come se lo fosse.

## 2. *Che cos'è una finzione giuridica?*

Abbiamo stabilito che le finzioni, a differenza degli altri fenomeni considerati, consistono in ciò che è coscientemente falso ma utilizzato per qualche scopo. Questo vale *mutatis mutandis* per i diversi ambiti della nostra esperienza in cui sono impiegate finzioni, che si tratti di letteratura, scienza, economia o diritto. Così, ad esempio, le finzioni letterarie sono costituite da enunciati consapevolmente falsi prodotti e fruiti per finalità estetiche – pur se è stato messo in dubbio che di un'opera letteraria abbia senso predicare la falsità, dato che i suoi enunciati non sembrano avere una funzione assertiva (Bonomi 1994, p. 92; Lamarque, Olsen 1994). A dire il vero, non ogni enunciato di una finzione letteraria deve essere falso perché si tratti di una finzione, ma, per distinguerla da una narrazione storica o fattuale, almeno un suo enunciato deve essere coscientemente falso – se ammettiamo che di un'opera letteraria si possano predicare valori di verità. In modo analogo, le finzioni giuridiche sono costituite da enunciati coscientemente falsi utilizzati al fine di produrre una desiderabile conseguenza giuridica (Fuller 1967). Questo vale in chiave analitica, come definizione di ciò che intendiamo per “finzione” in ambito giuridico, ma non basta a fornirne una classificazione che ne illustri le particolarità in questo ambito, né basta a delineare un modello che sia esplicativo dei loro caratteri prevalenti e che sia normativo nel fornire un criterio per la loro valutazione. Essere una finzione non è identico a essere una finzione giuridica, né a essere una buona finzione giuridica. Pertanto indicherò qui i caratteri distintivi delle finzioni giuridiche e nel seguito un loro modello.

Il tema delle finzioni è un classico della teoria del diritto; vi si trovano diversi modi di renderne conto, di spiegare come funzionano e perché vengano utilizzate (Fuller 1967; Ross 1968; Pugliatti 1968; Perelman e Foirier 1974; Olivier 1975; Todescan 1979; Thomas 1995; Mitsopoulos 2001; Brunetta d'Usseaux 2002; Schauer 2011). Una delle osservazioni ricorrenti è che esse, vincendo la rigidità della legge pur prestandole ossequio, servono a modificare la sostanza del diritto senza mutarne la forma, ovvero che, specialmente nel diritto romano, «attuano il cambiamento, ma si preoccupano di nascondere» (Bretone 2001, p. 301). Ovviamente il requisito distintivo rispetto ad altri ambiti è che si tratta di finzioni utilizzate in rapporto al diritto, o prodotte dal diritto stesso o da qualche istituzione giuridica. Gli ambiti più interessati dalle finzioni sono il diritto civile e il diritto processuale, ma se ne trovano anche nel diritto pubblico e non è impossibile trovarne pure nel diritto penale. Ma questo dice ancora poco sulla maniera d'intenderle e classificarle per averne una più chiara comprensione. Una maniera classica di renderne conto è quella che chiamerei “genetica” e consiste nell'indicare la loro fonte o meglio l'istituzione giuridica da cui sono prodotte. Con ciò si possono distinguere finzioni legislative, giudiziali e dogmatiche. Si usa anche parlare di finzioni “storiche” per indicare quelle introdotte perlopiù dai giudici al fine di mutare il contenuto di certi concetti giuridici senza toccarne la forma, parlando invece di finzioni “dogmatiche” per indicare quelle introdotte dalla scienza giuridica a fini sistematici o espositivi (Jhering 1865, pp. 284-292; Gray 1909, pp. 30-36; Fuller 1967, pp. 56-73, il quale manifesta dei dubbi sull'utilità di questa terminologia). Tale modo genetico di classificare le finzioni ha certamente un pregio, che è quello di mettere in luce la loro origine e le condizioni per valutarne la legittimità in un quadro istituzionale fatto di organi e poteri diversi, dove ad alcuni è lecito quello che non è ad altri. Per cui, com'è facile capire, in uno stato di diritto dove viga il principio di legalità le finzioni giudiziali pongono ben più problemi di quelle legislative giacché, se con le seconde il legislatore cerca di produrre in via generale e astratta delle buone conseguenze giuridiche e lo fa legittimamente, con le prime i giudici si sottraggono all'applicazione della legge, a prescindere dalle buone intenzioni con cui lo fanno.

Ma questo modo di classificare le finzioni giuridiche ha anche un limite, che è quello di mettere in

ombra gli scopi con cui esse sono create, ovvero le loro funzioni. In letteratura la discussione verte più spesso sulle fonti e la legittimità delle finzioni che sui loro scopi, cosa a cui cerca di rimediare la classificazione che ne presento qui. In aggiunta, questa classificazione è più comprensiva di quelle tradizionali in quanto tiene conto delle finzioni al confine con la teoria politica, di quelle generate da certi dispositivi tecnologici e di quelle su cui verte l'ontologia della realtà istituzionale.

### 2.1. *Finzioni fondative*

Alcune finzioni forniscono dei fondamenti a un'istituzione o a un intero sistema giuridico-politico. Si pensi allo Stato di natura, al Contratto sociale o alla Volontà generale dei cittadini: si tratta di entità finzionali. È notoriamente falso che lo Stato di natura sia esistito in quanto tale, ma viene accettato come un'assunzione che conduce ad alcune desiderabili conseguenze giuridiche e politiche. Quali conseguenze? In particolare, per i più noti esponenti del contrattualismo, la costituzione della sovranità (Hobbes), delle libertà civili e politiche (Locke), della democrazia e dell'eguaglianza (Rousseau). Le conseguenze variano a seconda dell'autore e del suo diverso modo di rappresentare lo Stato di natura e il patto che viene siglato per uscirne (Fassò 1968, p. 116 ss.; Todescan 1979, pp. 248-250). Nella filosofia contemporanea, l'appello di Rawls al "velo di ignoranza" nella "posizione originaria" sembra rispondere alla stessa logica del costruire una finzione per determinare certe conseguenze, ammettendo che la concezione della "situazione iniziale" «varia in relazione al modo in cui sono concepite le parti contraenti, a quali si suppone siano i loro interessi e credenze, le alternative disponibili e così via» (2004, p. 113). Pur in un quadro molto diverso sembra seguire la stessa logica l'appello di Kelsen (1966, p. 112; 1985, pp. 434-435) alla "norma fondamentale", la quale non esiste ma è capace di fondare la validità delle altre norme di un ordinamento giuridico. Queste finzioni, pur nelle loro differenze, hanno il tratto comune di costituire la premessa di un argomento volto alla fondazione di un sistema giuridico-politico.

### 2.2. *Finzioni giustificative*

Altre finzioni giuridiche sono utilizzate per giustificare una conseguenza giuridica che non potrebbe essere raggiunta altrimenti (o potrebbe essere raggiunta ma a un prezzo troppo alto). Ve ne sono alcuni esempi piuttosto noti. Uno di questi è la finzione, operata da una corte inglese nel 1774, che l'isola di Minorca fosse una parte della città di Londra (Gray 1909, p. 34, che definisce "grottesca" questa finzione; Chiassoni 2001, p. 72 ss.). A che fine assumere qualcosa del genere? Al fine di giustificare la propria competenza a decidere una controversia sorta sull'isola di Minorca (una controversia che per complicazioni processuali sarebbe rimasta senza esito se la parte interessata non si fosse rivolta alla corte londinese). Un altro esempio noto viene dal diritto romano ed è quello della *lex Cornelia*, la quale disponeva la finzione che il cittadino morto *in hostium potestate* fosse considerato, agli effetti della validità del suo testamento, *come se* fosse morto *in civitate*. Perché ricorrere a tale finzione? Il problema sorgeva in rapporto all'istituto del *postliminium*, cioè «quell'istituto, di antica ascendenza, per cui certe persone (o certe cose), cadute in determinate circostanze in mano al nemico, non perdevano definitivamente il loro *status* giuridico, ma lo riacquistavano col ritorno *in civitatem*» (Todescan 1979, p. 26). Dunque il *captivus* perdeva (almeno temporaneamente) la *libertas* e la *civitas*, con la conseguenza che la sua morte *in hostium potestate* comportava la caduta dei suoi diritti e la conseguente *successio* che annullava il testamento precedentemente redatto. «Ma la *lex Cornelia* rovesciò la prospettiva: intendendo salvaguardare la successione testamentaria del prigioniero, compromessa dalla *capitis deminutio* subita, il decesso *apud hostes* acquistò rilevanza giuridica. Se il *captivus* moriva in prigionia, doveva considerarsi "come se" fosse morto *in civitate*: con questa finzione venne così assicurata la sua successione testamentaria» (Todescan 1979, p. 28). La finzione era dunque motivata dalla volontà di salvaguardare la successione testamentaria del prigioniero e aveva la funzione di

determinare una diversa conseguenza giuridica in caso di morte *apud hostes* del testatore, una conseguenza avvertita come più giusta e desiderabile.

Una considerazione che se ne può trarre è che almeno in certi contesti è più facile od opportuno cambiare i fatti che le norme, cioè fingere che le cose stiano diversamente piuttosto che mutare il quadro normativo.

Si noti peraltro che anche le finzioni fondative hanno in senso lato un carattere giustificativo; volendo, si potrebbe dire che le fondative sono una sottoclasse di quelle giustificative. O si potrebbe dire che tutte le finzioni hanno un qualche profilo giustificativo, pur se in quelle appena viste tale profilo ha un particolare rilievo.

### 2.3. Finzioni cognitive

Altre finzioni utilizzate in ambito giuridico, benché non tradizionali come le precedenti, sono le ricostruzioni artificiali dei fatti passati su cui verte un processo, o la rappresentazione artificiale di fatti futuri rilevanti per il giudizio presente, o in ogni caso l'uso di simulazioni informatiche per acquisire informazioni su fatti rilevanti (Ostrom 1988; Conte, Hegselmann, Terna 1997; Parisi 2001; Tuzet 2006). Pensiamo agli artefatti tecnologici la cui funzione è quella di rappresentare qualcosa che non è attualmente osservabile. In questo senso, le finzioni cognitive non sono assunzioni coscientemente false utilizzate per uno scopo giuridico; non lo sono per la ragione che incorporano delle ipotesi o predizioni sui fatti rilevanti e che, quando tali ipotesi o predizioni sono corrette, tali finzioni sono vere, mentre le finzioni di cui abbiamo parlato sin qui sono sempre costituite da enunciati falsi. Dunque si tratta di finzioni in un senso diverso, che si potrebbe chiamare "fenomenologico" in quanto la loro funzione è quella di dare una *rappresentazione artificiale* dei fatti rilevanti. (Per darne una definizione più precisa, direi che esse rappresentano artificialmente dei fatti non attualmente osservabili inferiti da fatti attualmente osservabili). Se allora volessimo arricchire la precedente definizione di "finzione giuridica" diremmo che si tratta di un'*assunzione coscientemente falsa utilizzata per determinare una buona conseguenza giuridica (finzione fondativa o giustificativa)* oppure di una *rappresentazione artificiale di fatti non osservabili (finzione cognitiva)*.

Uno statuto peculiare hanno poi altre situazioni che si incontrano in ambito processuale (Laudan 2006, p. 149 ss.; Taruffo 1992, p. 317 ss.) quando ad esempio, nei processi con giuria, a questa viene chiesto di non considerare ai fini del verdetto (di fare *come se* non ci fosse) un certo elemento di prova affetto da un vizio, quale una confessione estorta o un documento acquisito illegalmente; o quando con le *limiting instructions* (in base alla regola 105 delle Federal Rules of Evidence negli Stati Uniti) il giudice richiede alla giuria di usare una prova solo rispetto a un soggetto e non ad altri, o solo per uno scopo e non altri; o quando il giudice stesso deve prescindere da certi elementi di cui ha tuttavia contezza, come certe informazioni extraprocessuali (Gascón 2010, p. 187). Siamo in presenza di finzioni? Se sì, si tratta di finzioni cognitive nel senso che dovrebbero produrre una migliore ricostruzione dei fatti rilevanti? O sono finzioni giustificative nel senso che dovrebbero produrre una decisione legittima alla luce di valori protetti dal sistema? Per rispondere adeguatamente si dovrebbero considerare in dettaglio le finalità (cognitive o giustificative) perseguite in ognuna di tali situazioni.

### 2.4. Finzioni costitutive

In ultimo luogo, dobbiamo considerare le finzioni consistenti in entità che non appartengono al mondo fisico ma solo al mondo del diritto, ad esempio le società e i parlamenti. Queste entità non esistono *per se*: appartengono al mondo giuridico e più ampiamente alla sfera della realtà istituzionale (cui appartengono il denaro, le tasse, le crisi finanziarie, i confini statali, i governi, i presidenti, ecc.). In che modo sono generate queste entità? In virtù di norme e atti giuridici che le costituiscono. Le condizioni di esistenza di una società a responsabilità limitata, ad esempio,

includono almeno una norma che prescrive come essa va creata e almeno un atto che la crea conformemente a quanto la norma prescrive. (Peraltro alcune norme costitutive creano direttamente l'entità su cui vertono mentre altre dicono come crearla – si pensi alla differenza fra le norme sulla maggiore età e quelle su una società a responsabilità limitata). Finzioni di questo tipo sono create per varie finalità che vanno da quelle economiche e commerciali a quelle politiche e istituzionali. Se allora volessimo arricchire ulteriormente la definizione data sopra dovremmo attribuire a “finzione giuridica” questi significati: *assunzione coscientemente falsa utilizzata per determinare una buona conseguenza giuridica (finzione fondativa o giustificativa); rappresentazione artificiale di fatti non osservabili (finzione cognitiva); entità non fisica ma posta dal diritto (finzione costitutiva)*.

Segnalo che è stato sostenuto da Chiassoni (2001) che tutte le finzioni dipenderebbero in ultima analisi da norme costitutive. Prendiamo l'esempio dell'isola di Minorca: non ci sarebbe una falsa asserzione da cui verrebbero tratte delle conseguenze giuridiche, bensì un'asserzione vera su un fatto istituzionale. Il fatto istituzionale in questione sarebbe quello determinato dalla finzione (che l'isola di Minorca sia una parte della città di Londra) e la finzione consisterebbe per l'esattezza nella produzione di due norme: una costitutiva del fatto istituzionale e una regolativa a suo riguardo, una che istituisce Minorca come parte di Londra e un'altra che stabilisce la competenza dei giudici londinesi per una controversia nata a Minorca. Così per Chiassoni sarebbe scorretto parlare di assunzioni coscientemente false: se di assunzioni si tratta, sono assunzioni normative articolate ad asserzioni vere su fatti istituzionali. Eppure, come ho cercato di argomentare altrove (Tuzet 2011, pp. 544-547) mi sembra che questo argomento parli di costitutività in un senso discutibilmente ampio. Le norme costitutive non hanno a mio giudizio la pretesa di “variare” la realtà o di contraddirla: fanno qualcosa di più, *creando* delle entità nuove (Searle 1995). Prendiamo la loro formula standard: “X conta come Y in C”. L'entità (bruta) X conta come l'entità (istituzionale) Y nel contesto C, dove Y è un'entità dipendente dalla norma, che cioè non esiste in nessun senso prima della norma. Per fare un esempio, tale soggetto in carne e ossa conta come il Presidente della Repubblica: prima della norma c'è solo il soggetto in carne e ossa, non il Presidente. Ora mi sembra di poter dire che se Y è un'entità del genere si tratta in effetti di norma costitutiva; invece quando Y non è tale non è in gioco propriamente una norma costitutiva bensì una finzione. Ora vediamo cosa succede nel caso di Minorca: non si tratta di un ente bruto ma di un ente istituzionale su cui, secondo Chiassoni, interviene una nuova norma costitutiva ai sensi della quale Minorca *conta come* una parte della città di Londra. Ma né l'isola di Minorca è creata dalla decisione giudiziale in questione, né la città di Londra. Mi pare allora che in un caso del genere accada qualcosa di più debole di quanto accade con l'istituzione di un Presidente della Repubblica: si fa *come se* Minorca (che già esiste) fosse una parte di Londra (che già esiste). Se anche qui si volesse parlare di norme costitutive si dovrebbe riconoscere che è una forma più debole di costitutività. La cosa è ancor più evidente nell'esempio della *lex Cornelia*: il soggetto morto in mani nemiche è considerato *come se* fosse morto in patria, dove l'essere morto in patria o in cattività sono proprietà che preesistono alla *lex Cornelia*; con essa non si crea una nuova entità istituzionale ma ci si limita ad assumere una premessa palesemente falsa. Certo si potrebbe dire che anche il caso della *lex Cornelia* può essere parafrasato così: il soggetto morto in cattività *conta come* morto in patria. Ma un test per capire se siamo in presenza di una norma costitutiva o di una finzione è vedere se ci sia un'*inversione dei valori di verità*. Potremmo dire che c'è norma costitutiva e non finzione quando non c'è inversione di valori di verità, e viceversa. Se l'enunciato “X è Y” è falso, allora “X conta come Y” è una finzione. Se l'enunciato “X è Y” non è né vero né falso, allora “X conta come Y” è una norma costitutiva.

### 3. Qual è una buona finzione giuridica?

Non intendo discutere se le finzioni giuridiche siano dei buoni strumenti o meno; com'è noto, esse hanno attratto un ampio numero di critiche a questo riguardo, fra cui si possono ricordare quelle di

Bentham – il quale peraltro le considerava in una certa misura ineliminabili, dato l'uso di finzioni in ogni tipo di linguaggio e in quello giuridico in particolare (Hart 1964, pp. 59-73; Moreso 1986; Stolzenberg 1999). Mi limiterò a tracciare un modello che sia (i) esplicativo dei caratteri prevalenti delle nostre finzioni giuridiche e (ii) normativo nel fornire non una loro giustificazione in genere bensì un criterio per la loro valutazione una volta che le finzioni siano in genere ammesse.

Mi sembra che, per essere buona, una finzione debba essere in qualche senso *coerente*. (Si badi: non sto parlando di un mio personale criterio, ma di un criterio che mi sembra prevalente nel nostro modo di utilizzare le finzioni). Ciò vale fra le altre cose anche in ambito letterario, pur a diverse soglie di coerenza (Tuzet 2011, pp. 536-540; La Torre 2000, p. 318). Ma è noto che il termine “coerenza” ha diversi sensi ed è suscettibile di diversi usi. Da una parte, la coerenza (*coherence*) non va identificata con la coerenza logica (*consistency*), cioè con l'assenza di contraddizioni; dall'altra, non è facile definirla in positivo. È qualcosa in più della mera coerenza logica, in quanto riguarda non solo le relazioni logiche fra enunciati ma anche il loro contenuto e le loro relazioni con il mondo (MacCormick 1978; Thagard 2000).

### 3.1. *Coerenza interna ed esterna*

Dato un insieme di enunciati possiamo valutarne la coerenza interna o esterna. Per la prima, oltre alla coerenza logica, a un insieme di enunciati è richiesto un contenuto in sé coerente così da stabilire nell'insieme un senso compiuto, ovvero una narrazione in sé credibile anche se falsa o addirittura irrelata al nostro mondo. Per la seconda forma di coerenza, posto che egualmente debba rispettare la coerenza logica, a un insieme di enunciati è richiesto un contenuto coerente con il suo sfondo storico o il mondo reale, così da stabilire, anche in questo caso, una narrazione credibile ancorché letteralmente falsa.

Su questa base si può aggiungere che non il medesimo standard di coerenza è richiesto per ogni tipo di finzione. A volte, specie per le finzioni letterarie, può bastare la coerenza interna; a volte è richiesta la coerenza esterna e a un certo grado, a seconda dell'opera e del suo stile. Stili diversi hanno diverse *soglie di coerenza*. Un romanzo realista deve essere esternamente coerente e a un alto livello di dettaglio; a un'opera *fantasy* potrebbe bastare la coerenza interna (se vi compaiono draghi è coerente che sputino fuoco, benché un autore ancora più *fantasy* potrebbe immaginare dei draghi che sussurrano poesie); per non parlare di un'opera dadaista in cui la soglia di coerenza può essere minima o deliberatamente violata (il che si configura come eccezione che conferma la regola). Ora, qui si tratta di capire se la coerenza, specificata in uno di tali modi, sia un criterio che anche le finzioni giuridiche devono osservare per essere buone finzioni; per vederlo useremo la classificazione presentata sopra, chiedendoci per ciascun tipo di finzioni se esso risponda o meno a un criterio di coerenza.

Iniziando dalle finzioni *fondative*, dobbiamo notare che queste hanno bisogno di supportare le proprie conclusioni con premesse accettabili (benché finzionali). Ad esempio, deve essere narrato un certo tipo di storia a proposito dello Stato di natura, di com'è, di come sono gli uomini in esso, di come si comportano nelle sue condizioni, di quali sono i loro desideri e atteggiamenti, di quali contenuti abbia il Contratto sociale, ecc. (Notoriamente, una delle dispute principali è se lo Stato di natura sia pacifico o meno). Ora, a mio giudizio, per essere persuasive tali narrazioni non possono fare a meno di essere coerenti (e non solo da un punto di vista logico e interno). Che dire di una storia secondo cui nello Stato di natura le risorse sono scarse e gli esseri umani si comportano pacificamente? Sarebbe assai implausibile. Così, a prescindere dalle conclusioni che si vogliono sostenere, se si vuole utilizzare una finzione fondativa questa deve consistere in una narrazione coerente non solo dal punto di vista logico e interno.

Consideriamo adesso le finzioni *giustificative*. Penso che la regola valga anche qui. Quanto viene assunto nella finzione della *lex Cornelia* è del tutto coerente: di un certo cittadino caduto e morto nelle mani del nemico si fa “come se” fosse morto *in civitate* (un istante prima di essere catturato) al fine di preservare la validità della sua successione testamentaria. La storia è falsa ma è coerente con

i fatti rilevanti e i risultati che si vogliono realizzare; ha cioè una forma di coerenza esterna. Essendo tale, la finzione fornisce una soluzione giuridica reputata convincente dai giuristi romani dell'epoca rispetto al relativo problema. Si pensi allo stesso problema e a una narrazione secondo cui il cittadino non morì in prigione in quanto, poco prima di morire presso i nemici, venne sollevato da una cicogna e ricondotto a Roma. La narrazione sarebbe falsa com'è falso quanto assunto dalla *lex Cornelia*, ma sarebbe meno credibile. Perché? Perché meno coerente con lo sfondo e i fatti rilevanti, che sono eventi bellici e disposizioni di volontà, non eventi fantastici e voli augurali. (La finzione di Minorca rimane invece un caso limite; tutt'al più la si può trovare coerente con la natura istituzionale del tracciare confini). Ciò induce a rilevare che la coerenza richiesta qui è di tipo esterno, il che rappresenta una significativa differenza con le finzioni letterarie, per le quali, almeno rispetto a certi stili, è appropriata una forma di coerenza interna.

Cosa dire poi delle finzioni *cognitive*? Qui la risposta mi sembra semplice. Nella misura in cui incorporano delle ipotesi e delle predizioni su fatti passati e futuri queste finzioni devono essere coerenti per essere delle rappresentazioni non soltanto credibili da un punto di vista narrativo ma anche plausibili da un punto di vista epistemico. Che siano coerenti non vuol certo dire che siano vere (la loro verità dipende dai fatti rilevanti, non dalla coerenza narrativa), ma di certo una narrazione incoerente è nel complesso falsa.

Il caso più ostico è rappresentato dalle finzioni *constitutive*. Mentre il criterio della coerenza si applica agli altri tipi di finzioni giuridiche, si può pensare che non si applichi a questo poiché le finzioni costitutive non sono entità proposizionali suscettibili di essere vere o false, e coerenti o incoerenti: sono oggetti finzionali cui non si applica né la verità né la coerenza. Un parlamento in quanto tale non è né vero né falso, né coerente né incoerente. Lo stesso per una società o un presidente. Così queste importanti finzioni giuridiche sembrano sfuggire a una caratterizzazione in termini di coerenza. Se questo è corretto, esse costituiscono un'importante eccezione alla tesi che difendo. Ma l'eccezione è solo apparente. Anche dell'albero che vedo davanti a me non si predica la verità: non si dice "Quest'albero è vero", ma si dirà "È vero che vedo un albero davanti a me". La verità, così come la coerenza, si predica di entità proposizionali, non di oggetti in quanto tali. Dunque, gli oggetti tanto finzionali quanto reali non sono suscettibili, in quanto oggetti, di verità e coerenza. Ciò è in senso stretto ineccepibile, ma non dobbiamo trascurare un'importante differenza fra gli oggetti in questione. Pensiamo alle proprietà di Dante e di Pinocchio, rispettivamente. Dante nacque a Firenze, scrisse la *Commedia*, è sepolto a Ravenna, ecc. Queste sono alcune delle sue proprietà e sono indipendenti da qualsiasi finzione a suo riguardo. Sarebbe nato a Firenze, avrebbe scritto la *Commedia* e sarebbe stato sepolto a Ravenna anche se nessuno avesse scritto su di lui una finzione. Pensiamo adesso a Pinocchio: possiamo indicare una sua proprietà che sarebbe tale anche se Collodi non avesse scritto su di lui? Questa mi sembra un'importante differenza fra Dante e Pinocchio. Mentre Dante è un'entità le cui proprietà non dipendono da alcuna finzione, le proprietà di Pinocchio ne dipendono. Mentre Dante non è un'entità finzionale, Pinocchio è un'entità *che dipende da una finzione*. Non solo le proprietà di Pinocchio non sarebbero tali senza la finzione di Collodi: senza di essa, Pinocchio stesso non sarebbe nulla. Non si tratta di una questione epistemica relativa a quanto sappiamo o ignoriamo a riguardo: si tratta della più fondamentale differenza fra entità finzionali e non. Ma se allora le finzioni sono costituite da enunciati, cioè da entità linguistiche e di natura proposizionale, gli oggetti finzionali dipendono da entità suscettibili di verità e coerenza. Ciò vale non solo per i personaggi letterari ma anche per le entità istituzionali. Una società o un parlamento non sono in quanto tali coerenti o incoerenti, ma lo sono gli enunciati normativi che li costituiscono e regolano nel quadro di un sistema di norme (gli enunciati che esprimono le loro norme costitutive e regolative o quelli utilizzati nell'atto di costituire ad es. una particolare società). In questo senso un organo istituzionale a cui siano attribuiti poteri incompatibili non rappresenta una buona finzione costitutiva. In sintesi, il requisito della coerenza non si applica agli oggetti finzionali direttamente bensì indirettamente, attraverso la loro dipendenza da enunciati suscettibili di essere coerenti. Non ci sono oggetti finzionali senza discorso finzionale. E non c'è discorso che non sia suscettibile di coerenza.

### 3.2. Coerenza fattuale e normativa

MacCormick (1978; 1987) ha notoriamente distinto coerenza “narrativa” e “normativa”, dove la prima riguarda gli aspetti fattuali e la seconda quelli normativi della motivazione di una sentenza. (Si badi che in italiano si parla spesso di “congruenza” per segnalare la coerenza non meramente logica). Riformulando la distinzione in “fattuale” e “normativa” possiamo chiederci se essa si applichi anche alle finzioni.

Innanzitutto una delle cose meno osservate è la relazione fra le due. La narrazione dei fatti, ancorché finzionale, deve essere rilevante alla luce delle norme che si intendono invocare. Per altro verso, le norme invocate non sono quelle che andrebbero applicate ai fatti per come sono, ma ai fatti per come sono finzionalmente rappresentati. E sono proprio le diverse conseguenze normative che si vogliono trarre a suggerire una diversa rappresentazione fattuale. Naturalmente, per essere giustificate, tali conseguenze devono rientrare in un quadro normativo coerente, rispetto al quale non paiano estranee, gratuite, ingiustificate, ma dimostrino anzi sintonia. E la rappresentazione finzionale dei fatti non deve essere priva di credibilità.

Quanto alla coerenza fattuale, penso che si possano riprendere le considerazioni fatte sopra sulla coerenza interna ed esterna. Nell’ambito delle finzioni giuridiche, a differenza di quelle letterarie, la coerenza è in genere esterna ma se ne possono dare diverse soglie. Baldo e altri medievali pongono alle finzioni il limite delle *leggi naturali*, per cui ad esempio non si può fingere che un figlio sia stato concepito da un padre morto (Thomas 1995, pp. 48-51). In questo senso la soglia di base per la credibilità delle finzioni è il rispetto delle leggi di natura. Più stringente ancora è la soglia della *verosimiglianza* se questa viene intesa non come mero rispetto delle leggi naturali ma come conformità a quello che accade normalmente. In altri termini, il mondo immaginato nella finzione deve essere un mondo possibile non troppo lontano dal nostro. Quale poi sia la soglia effettivamente osservata in un determinato contesto dipende dai valori e dalla sensibilità del tempo. Sulla coerenza normativa ricordo che in ambito di *civil law* essa si sostanzia nell’uso di argomenti interpretativi e considerazioni sistematiche che facciano apparire la decisione di un caso come conforme al sistema e ai suoi principi (Guastini 2011, pp. 296-301); in ambito di *common law* essa prende più spesso delle forme diacroniche, consistendo nel ripercorrere una serie di precedenti od opinioni favorevoli, come se si trattasse di sviluppare una narrazione con un determinato esito (Bruner 2002, pp. 48-49, 58-63). In più la coerenza normativa riguarda non solo le decisioni giudiziali ma anche le norme di altro rango. Come esempio di normativa incoerente (“incongruente” nella traduzione italiana) MacCormick (1987, p. 244) indica una legge che prescriva differenti limiti di velocità per autoveicoli di colori differenti: la legge può essere in sé coerente sotto un profilo logico, ma è incoerente sotto un profilo normativo in quanto non è funzionale agli obiettivi normalmente perseguiti con la limitazione di velocità né si vede alcun altro valore al cui perseguimento essa contribuisca. E ancora, gli stessi principi o valori di un sistema vengono definiti alla luce di un quadro possibilmente coerente, come sostiene Rawls (2004, p. 35) dicendo che la giustificazione di una concezione della giustizia è «una questione di reciproco sostegno tra più considerazioni, di aggiustamento globale in un punto di vista coerente».

Ora, può darsi che la coerenza normativa sia raggiunta attraverso una finzione e questa trovi in essa una sua importante giustificazione? Mi pare di sì e ne indico un esempio costituzionale. Ai sensi dell’art. 116 c. II della Legge fondamentale tedesca coloro che sono stati privati della cittadinanza durante il regime hitleriano per motivi politici, razziali o religiosi sono considerati come non privati della cittadinanza se dopo la caduta del regime hanno preso la residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà diversa. Si tratta di una finzione nella misura in cui tali persone sono state private della cittadinanza ma si fa *come se* non lo fossero state. E si tratta di una finzione normativamente coerente nella misura in cui si armonizza al quadro normativo in cui è collocata: essa compare fra le norme transitorie e finali del testo ed è in relazione assiologica con quelle della sua prima parte, per le quali, in particolare, la dignità dell’uomo è intangibile (art. 1 c. I) così come i

suoi diritti fondamentali (art. 1 c. II) e la cittadinanza tedesca non può essere tolta (art. 16 c. I). Il sistema giuridico che, pur attraverso una finzione, afferma la cittadinanza di tali soggetti è allora normativamente più coeso di quello che la nega, in quanto tutela in misura più ampia i diritti fondamentali su cui si basa.

#### 4. *Problemi aperti*

Concludo indicando tre questioni su cui il dibattito a venire dovrà pronunciarsi: a) quale sia esattamente il rapporto tra finzioni e norme costitutive; b) quale sia un uso giustificato delle finzioni cognitive; c) se nei sistemi giuridici contemporanei, per come sono configurati, l'uso delle finzioni sia del tutto residuale.

Come già visto, a proposito di a), il rapporto fra finzioni e norme costitutive è controverso: secondo alcuni, tutte le finzioni sono riducibili a norme costitutive; secondo la posizione qui difesa, solo le finzioni costitutive vi dipendono. Si tratta di un problema teorico-concettuale non del tutto chiarito in letteratura (Di Lucia 2007). Per fare un altro esempio, è controverso se l'art. 40 c. II c.p. (sulla "causalità omissiva") consista in una finzione o in una norma costitutiva. «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», recita il testo. Come va inteso il verbo "equivale"? Si tratta di una finzione di tipo giustificativo per cui si fa *come se* l'omissione causasse l'evento? O si tratta di una norma costitutiva per cui non impedire l'evento *conta come* causarlo? Sotto le formulazioni verbali si tratta di capire quale ricostruzione teorica di questa e altre norme sia più adeguata.

Su b) si deve osservare che l'uso di finzioni cognitive può essere tanto efficace quanto pericoloso, dato che i dispositivi tecnologici che le producono non sono padroneggiati dai giudicanti e possono avere su questi ultimi un forte impatto persuasivo (si pensi in particolare ai processi con giuria). Una simulazione ben confezionata può convincere al di là dei suoi meriti e a differenza di un'arringa può riuscirci anche in virtù dei suoi pretesi aspetti scientifici. Si tratta così di un problema empirico nella misura in cui dipende dallo sviluppo tecnologico e dall'effettiva diffusione che avranno queste finzioni in sede processuale. Ma si tratta anche di un problema valutativo nella misura in cui si deve stabilire quale uso ne sia giustificato e a quali fini (ricerca della verità, diritto alla prova, protezione dell'imputato, ecc.).

Venendo infine a c), si tratta di un problema teorico-normativo riguardante il ruolo delle finzioni nei sistemi giuridici contemporanei. Almeno da Bentham in poi è stato detto che le finzioni divengono marginali nei sistemi retti dalla legislazione: dove il legislatore ha il più ampio potere di produrre, modificare o abrogare norme non occorre architettare finzioni. Si è ribattuto che questa opinione è frutto del «mito della onnipotenza legislativa» (La Torre 2000, p. 324) e che, semmai, l'aggiustamento del diritto alle esigenze sociali viene effettuato dal giudice in sede interpretativa e argomentativa. Allora il problema si pone in una luce nuova: che ruolo hanno le finzioni accanto alle molte tecniche interpretative e argomentative diffuse oggi e nel quadro dei sistemi costituzionali imperniati su principi e diritti fondamentali? Si potrebbe pensare che l'uso interpretativo dei principi e di tecniche come la defettibilità o dissociazione (Guastini 2011, pp. 284-289) renda residuale se non inutile il ricorso alle finzioni da parte dei giudici o della dottrina (più di quanto non fosse con l'uso massiccio della legislazione). Ciò che potrebbe fare la finzione lo fa molto meglio l'interpretazione, la quale mantiene vivo il collegamento fra il diritto e la realtà sociale (Zaccaria 1996, p. 194). C'è peraltro chi sostiene (La Torre 2000, p. 331) che deroghe ed eccezioni – sollevate fra gli altri dall'argomento della defettibilità – siano poco appetibili in quanto minano la credibilità delle regole e del sistema, mentre le finzioni continuerebbero a riconoscere il primato delle regole. Si tratta di un argomento discutibile, ma se anche fosse vero che l'attività giudiziale non abbisogna (più) di finzioni, non sarebbe vero che può farne e ne faccia a meno il legislatore, compreso quello costituzionale, se è corretto ritenere che, riprendendo gli esempi di poco fa, la "causalità omissiva" del nostro legislatore penale sia una finzione (così come diverse

ipotesi del legislatore civile e della legge processuale) e che ad altrettanto ricorra il legislatore costituzionale tedesco quando considera come non privati della cittadinanza coloro che storicamente ne sono stati privati.

## BIBLIOGRAFIA

- BONOMI A. (1994), *Lo spirito della narrazione*, Bompiani, Milano.
- BRETONE M. (2001), *Finzioni e formule nel diritto romano*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 31, pp. 295-313.
- BRUNER J. (2002), *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Laterza, Roma-Bari.
- BRUNETTA D’USSEAU F. (a cura di) (2002), *Le finzioni del diritto*, Giuffrè, Milano.
- CHIASSONI P. (2001), *Finzioni giudiziali. Progetto di voce per un vademecum giuridico*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2001*, Giappichelli, Torino, pp. 71-94.
- CONTE R., HEGSELMANN R., TERNA P. (eds.) (1997), *Simulating Social Phenomena*, Springer, Berlin.
- CURRIE G. (1990), *The Nature of Fiction*, Cambridge University Press, Cambridge.
- DI LUCIA P. (2007), *Tre specie di entità giuridiche: oggetti, enti, figmenta*, in “Rivista di estetica”, 47, pp. 97-111.
- FASSÒ G. (1968), *Storia della filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna, vol. II.
- FULLER L.L. (1967), *Legal Fictions*, Stanford University Press, Stanford.
- GASCÓN M. (2010), *Los hechos en el derecho*, terza ed., Marcial Pons, Madrid.
- GRAY J.C. (1909), *The Nature and Sources of the Law*, The Columbia University Press, New York.
- GUASTINI R. (2011), *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano.
- HART H.L.A. (1964), *Contributi all’analisi del diritto*, Giuffrè, Milano.
- IUDICA G., ZATTI P. (2012), *Linguaggio e regole del diritto privato*, tredicesima ed., Cedam, Padova.
- JHERING R. (1865), *Der Geist des römischen Rechts*, Breitkopf und Härtel, Leipzig, vol. III.
- KELSEN H. (1966), *Teoria generale del diritto e dello stato*, Etas, Milano (ed. or. *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1945).
- ID. (1985), *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino (ed. or. *Allgemeine Theorie der Normen*, Manzsche, Wien 1979).
- LAMARQUE P., OLSEN S.H. (1994), *Truth, Fiction, and Literature: A Philosophical Perspective*, Oxford University Press, Oxford.
- LA TORRE A. (2000), *La finzione nel diritto*, in “Rivista di diritto civile”, 46, pp. 315-334.
- LAUDAN L. (2006), *Truth, Error, and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LEWIS D. (1973), *Counterfactuals*, Blackwell, Oxford.
- MACCORMICK N. (1978), *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- ID. (1987), *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in “L’analisi del ragionamento giuridico”, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino 1987, pp. 243-263.
- MÄKI U. (ed.) (2002), *Fact and Fiction in Economics. Models, Realism and Social Construction*, Cambridge University Press, Cambridge.
- MISES L. (1942), *Social Science and Natural Science*, in “Journal of Social Philosophy and Jurisprudence”, 7, pp. 240-253.
- MITSOPOULOS G. (2001), *Le problème de la notion de fiction juridique*, Académie d’Athènes, Athènes.
- MORESO J.J. (1986), *Las ficciones in Jeremy Bentham. El método de la paráfrasis*, in “Doxa”, 3, pp. 129-139.
- OLIVIER P.J. (1975), *Legal Fictions in Practice and Legal Science*, Rotterdam University Press, Rotterdam.
- ORILIA F. (2002), *Ulisse, Il quadrato rotondo e l’attuale re di Francia*, Ets, Pisa.
- OSTROM T.M. (1988), *Computer Simulation: The Third Symbol System*, in “Journal of Experimental Social Psychology”, 24, pp. 381-392.
- PAPINI G. (1927), *Pragmatismo (1903-1911)*, terza ed., Vallecchi, Firenze.
- PARISI D. (2001), *Simulazioni. La realtà rifatta nel computer*, il Mulino, Bologna.
- PERELMAN CH., FORIERS P. (éds.) (1974), *Les présomptions et les fictions en droit*, Bruylant, Bruxelles.
- PUGLIATTI S. (1968), voce *Finzione*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XVII, pp. 667-672.
- RAWLS J. (2004), *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano (ed. or. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1971).
- ROSS A. (1968), *Retlige fiktioner* (trad. it. *Le finzioni giuridiche*, in ID., *Critica del diritto ed analisi del linguaggio*, il Mulino, Bologna 1982, pp. 117-194).
- RUBINSTEIN A. (2006), *Dilemmas of an Economic Theorist*, in “Econometrica”, 74, pp. 865-883.
- SCHAUER F. (2011), *Legal Fictions Revisited*, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1904555](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904555).
- SEARLE J.R. (1995), *The Construction of Social Reality*, Free Press, New York.

- STOLZENBERG N.M. (1999), *Bentham's Theory of Fictions*, in "Cardozo Studies in Law and Literature", 11, pp. 223-261.
- TARELLO G. (1965), *Osservazioni sulla individuazione dei precetti*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 19, pp. 405-435.
- TARUFFO M. (1992), *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano.
- THAGARD P.R. (2000), *Coherence in Thought and Action*, The MIT Press, Cambridge, Mass.
- THOMAS Y. (1995), *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in "Droits", 21, pp. 17-52.
- THOMASSON A.L. (1999), *Fiction and Metaphysics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- TODESCAN F. (1979), *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Cedam, Padova.
- TUZET G. (2006), *Cognitive Fictions*, in L. Magnani (ed.), *Model-Based Reasoning in Science and Engineering*, College Publications, London, pp. 215-225.
- ID. (2011), *Una teoria coerentista delle finzioni*, in "Ragion pratica", 37, pp. 529-551.
- ULLMANN-MARGALIT E. (1983), *On Presumption*, in "The Journal of Philosophy", 80, pp. 143-163.
- ULLMANN-MARGALIT E., MARGALIT A. (1992),  *Holding True and Holding as True*, in "Synthese", 92, pp. 167-187.
- VOLTOLINI A. (2010), *Finzioni*, Laterza, Roma-Bari.
- VAIHINGER H. (1911), *Die Philosophie des Als Ob*, Felix Meiner, Leipzig (trad. it. *La filosofia del "come se"*, Ubaldini, Roma 1967).
- WALTON K.L. (1990), *Mimesis As Make-Believe*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- WOODS J. (ed.) (2010), *Fictions and Models*, Philosophia Verlag, München.
- ZACCARIA G. (1996), *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova.